

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VELLA, AGNELLI Arduino, MERA VIGLIA,  
MANIERI, SCEVAROLLI, MANCIA e ALIVERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1989

### Disciplina delle attività di restauro

ONOREVOLI SENATORI. - Si avverte sempre di più la necessità di disciplinare organicamente, attraverso il varo di uno specifico provvedimento, un'attività professionale molto importante per la tutela del patrimonio culturale italiano: quella di restauratore.

Questa attività, indispensabile per il mantenimento del patrimonio storico ed artistico italiano, viene esercitata senza il supporto di una normativa adeguata e specifica.

Da tempo si è usciti dal più elementare criterio artigianale per giungere alla utilizzazione di metodologie scientifiche pertinenti alla conservazione e alla manutenzione dei beni culturali, tanto specifiche da far reclamare dai tecnici del settore la creazione di una facoltà universitaria del restauro. L'unico

strumento giuridico, in base al quale a tutt'oggi è possibile distinguere uno specialista da un improvvisato, è l'albo provinciale degli artigiani, per accedere al quale per un aspirante restauratore è sufficiente aver conseguito il diploma della scuola dell'obbligo e aver pagato una tassa.

Tale impostazione era comprensibile quando l'attività di restauratore era affidata alla buona volontà di coloro che, utilizzando tecniche più consone alla creazione che alla conservazione, si tramandavano in bottega segreti più vicini all'alchimia che alle tecniche scientifiche.

Ciò creò nel passato sistemi di intervento e di analisi pseudoscientifici diversi tra loro.

Dopo la creazione dell'Istituto centrale del restauro di Roma nel 1939, sembravano risolti tutti i problemi di tutela e manutenzione delle soprintendenze.

Non è così! Pensiamo al limitatissimo numero di tecnici che questa scuola di Stato ha finora creato, a fronte di un patrimonio storico-artistico di cui non conosciamo nemmeno l'esatta consistenza.

Questo Istituto non è stato in grado di portare a termine una indispensabile riqualificazione ed omogeneizzazione tecnica del restauro in Italia.

Questa situazione è andata a gravare sulle soprintendenze, che, tramite il personale tecnico, hanno svolto opera di controllo sui criteri di intervento dei restauratori, sia nel settore pubblico che, ove necessario, in quello privato.

Le soprintendenze non possono però entrare nel merito dei criteri formativi con cui nasce un restauratore.

Oggi, oltre alle botteghe artigiane nelle quali si è formata parte dei restauratori, esistono scuole regionali, corsi delle province e dei comuni, istituti privati o convenzionati con enti pubblici e si rischia di arrivare alla babele dell'intervento conservativo.

Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione nelle soprintendenze come tecnico del restauro (escludendo il restauro architettonico) è, ad esempio, sufficiente il diploma d'istituto d'arte, che non dà adeguate cognizioni di

restauro; per contro, un titolo specifico, come quello rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro, non è valido nei concorsi per restauratori di materiale cartaceo.

L'accesso alla professione va da oggi regolamentato da un albo specifico, per accedere al quale sia indispensabile sostenere una prova per appurare la preparazione degli aspiranti e l'adeguamento ai criteri stabiliti dagli istituti di Stato.

Non è d'altronde concepibile che i restauratori si affollino confusamente nell'albo degli artigiani insieme a figure professionali troppo diverse tra loro, lasciando ampie possibilità per attività di tipo artigianale classico o di tipo creativo su materiali non espressamente tutelati dalle leggi sui beni culturali. Si impone, quindi, un freno alla proliferazione di tecnici improvvisati, che mettono a repentaglio la sopravvivenza dei beni culturali.

È necessario che vengano obiettivamente stabiliti un criterio comune, per interventi che richiedono la conoscenza di discipline chimiche, fisiche, giuridiche e l'uso di tecnologie specifiche, ed una necessaria omogeneizzazione dei programmi formativi nelle scuole di restauro, in sintonia con gli enti preposti dallo Stato.

Con l'approvazione del disegno di legge sull'albo dei restauratori dei beni culturali, il nostro Paese si porrà al passo con i tempi, soprattutto in previsione dell'apertura delle frontiere alla mano d'opera europea.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Albo dei restauratori abilitati)*

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei restauratori di beni artistici e culturali.

2. L'albo di cui al comma 1 è suddiviso in due ruoli in cui vengono iscritti rispettivamente i restauratori abilitati ad operare alle dipendenze di enti pubblici o privati, o come lavoratori autonomi.

3. Gli uffici centrali per i beni culturali ed ambientali pubblicano ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei restauratori abilitati.

## Art. 2.

*(Definizione di restauratore)*

1. Restauratore è colui che opera nel settore della conservazione dei beni artistici e culturali eseguendo sotto la propria responsabilità, interventi finalizzati alla manutenzione, riparazione, consolidamento e ripristino di beni archeologici, storici, artistici, archivistici e librari e di quelli tutelati a norma delle leggi dello Stato.

2. Rientrano nell'attività di restauro:

a) la raccolta e la classificazione di dati finalizzati alla diagnosi dello stato di conservazione dei suddetti beni;

b) l'esecuzione personale di interventi operativi secondo metodologie di reversibilità e di durata costante nel tempo dei materiali, così come sancito dalla Carta del restauro;

c) l'esecuzione di indagini, rilievi, perizie su aspetti tecnici, collaudi operativi e funzionali nei singoli settori di specializzazione, anche mediante apparecchiature complesse;

d) la definizione di modalità, tecniche relative a sistemi di sicurezza, esposizione, collocazione e trasporto dei beni culturali;

e) l'esecuzione di specifiche operazioni tecniche con la collaborazione di altri operatori professionalmente qualificati, coordinandone l'opera in relazione al rispettivo livello di specializzazione.

3. Il restauratore svolge consulenza nei giudizi civili, negli arbitrati e nei giudizi penali.

### Art. 3.

#### *(Specializzazioni)*

1. È riservata ai restauratori iscritti all'albo l'esecuzione di restauri di beni artistici e culturali, secondo la specializzazione riconosciuta all'atto dell'iscrizione, in ordine a:

- a) opere di pittura murale e da cavalletto;
- b) opere di grafica d'autore antico e moderno e di materiale cartaceo e membranaceo;
- c) opere lignee;
- d) ceramiche antiche, lacche, maioliche e porcellane;
- e) murature antiche, intonaci, stucchi;
- f) opere di materiale lapideo;
- g) vetri e vetrate;
- h) opere di materiale tessile;
- i) mosaici;
- l) metalli;
- m) materiali etnografici;
- n) opere polimateriche e plastici.

### Art. 4.

#### *(Requisiti per l'iscrizione all'albo)*

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 è necessario:

- a) essere cittadino italiano o della Comunità europea;
- b) essere iscritto nelle liste elettorali;
- c) aver ottemperato all'obbligo scolastico;
- d) superare l'esame di ammissione di cui al successivo articolo 6.

## Art. 5.

(Candidati agli esami di ammissione)

1. Possono sostenere l'esame di ammissione per l'iscrizione all'albo:

a) i diplomati dell'Istituto centrale del restauro di Roma, dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, dell'Istituto statale d'arte per il mosaico di Ravenna, dell'Istituto centrale per la patologia del libro di Roma e delle scuole straniere e internazionali di restauro riconosciute dal Governo italiano; i possessori di attestati professionali conseguiti a seguito dello svolgimento della scuola secondaria superiore rilasciati, in conformità alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da istituti regionali e privati riconosciuti a norma di legge, che prevedono lo svolgimento di almeno due annualità di formazione per tipo di specializzazione con un *curriculum* di attività dopo il conseguimento dell'attestato di almeno un anno nell'ambito del restauro, avvalendosi obbligatoriamente della consulenza dell'Istituto centrale del restauro o dell'Opificio delle pietre dure o dell'Istituto statale d'arte per il mosaico o dell'Istituto centrale per la patologia del libro per la formulazione dei programmi e per la scelta del corpo docente;

b) i diplomati di istituti professionali e di corsi statali e parauniversitari di restauro poliennali con un *curriculum* di attività post-diploma di almeno un anno nell'ambito del restauro, che si avvalgono obbligatoriamente per la formulazione dei programmi e per la scelta del corpo docente della consulenza dell'Istituto centrale del restauro o dell'Opificio delle pietre dure o dell'Istituto statale d'arte per il mosaico o dell'Istituto centrale per la patologia del libro;

c) i tecnici addetti al restauro delle soprintendenze e degli enti pubblici non in possesso dei diplomi o degli attestati di cui alle lettere a) e b), con almeno tre anni di servizio attivo documentato nel campo del restauro al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

d) i docenti di restauro delle scuole di restauro appartenenti allo Stato o alle regioni

che abbiano espletato l'attività di docenti per almeno due anni nel campo del restauro.

2. Possono inoltre sostenere l'esame, a domanda, coloro che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 7, particolare qualificazione per funzioni ed attività di lavoro svolte nelle materie di cui all'articolo 3.

#### Art. 6.

##### *(Prova d'esame e iscrizione)*

1. La prova di esame per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 consiste:

a) in un referto scritto su uno o più manufatti inerenti alla classe di materiali prescelta dall'esaminando, con la possibilità, da parte di quest'ultimo, di sostenere la prova su raggruppamenti di classi omogenee di manufatti, ovverossia strettamente collegate tra di loro, quali, ad esempio, materiali da costruzione, materiali lignei, materiali lapidei, opere di pittura, materiali archeologici. La prova ha lo scopo di individuare e descrivere i materiali e le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione, la necessità di intervento secondo una scala di priorità per una più idonea conservazione dei manufatti e la descrizione delle indagini indispensabili per la diagnosi e per l'ambiente più opportuno di conservazione;

b) in una prova orale, attraverso la quale vengono appurate le conoscenze del candidato in merito ai fenomeni di degrado cui sono soggette le classi di materiali prescelte, alle metodologie di intervento, alle cognizioni di climatologia degli ambienti in cui si trovano i manufatti, alle tecniche di trasporto e di imballaggio dei medesimi. Vengono, altresì, appurate le cognizioni di carattere legislativo inerenti alla Carta del restauro. L'esame viene integrato da opportune prove pratiche dimostrative.

2. Gli iscritti all'albo possono richiedere alla commissione ulteriore iscrizione ad altre classi di specializzazione, documentando il possesso di titoli adeguati anche diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 o di adeguate esperienze professionali.

## Art. 7.

*(Commissione per la tenuta dell'albo)*

1. È istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la commissione per la tenuta dell'albo, composta da:

a) un magistrato di Cassazione, designato dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede;

b) tre professori universitari di ruolo, fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea;

c) il direttore o vice direttore di uno degli istituti di restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) cinque rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie e delle organizzazioni sindacali dei restauratori;

e) quattro restauratori esperti nelle varie discipline, indicati rispettivamente dall'Istituto centrale del restauro, dall'Opificio delle pietre dure, dall'Istituto statale d'arte per il mosaico e dall'Istituto centrale per la patologia del libro.

2. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi, predisposta rispettivamente:

a) per i professori universitari, dai comitati di settore per i beni archeologici, i beni storici artistici, i beni archivistici, i beni librari e agli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

b) per gli esperti di cui alla lettera d), dalle associazioni o dalle organizzazioni sindacali dei restauratori maggiormente rappresentative.

3. La commissione si rinnova ogni quattro anni.

4. La commissione procede alla costituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo, annotando in esso la specializzazione riconosciuta a ciascun iscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.

5. La commissione si riunisce in sede di esami due volte l'anno per lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 6.

Art. 8.

*(Radiazioni e sospensioni)*

1. La condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio nonchè per ogni altro delitto colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, comportano la radiazione dall'albo.

2. Comportano parimenti la radiazione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

3. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comportano la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti nella lettera b) del comma 2;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Art. 9.

*(Norme di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 7.

2. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo e lo svolgimento delle prove di esame.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i



beni culturali e ambientali emana, con proprio decreto, le direttive generali sui contenuti dei programmi dei corsi di formazione per le attività di restauro, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 10.

*(Norma transitoria)*

1. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno accolte le domande a sostenere gli esami di ammissione all'albo di coloro che abbiano conseguito titoli di studio specifici presso istituti non compresi tra quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, purchè i corsi suddetti abbiano trattato esaurientemente almeno una delle classi di materiali menzionate nella presente legge. È richiesto inoltre un *curriculum* di lavoro documentato.

2. Verranno inoltre accolte le domande di coloro che, pur non possedendo i titoli specifici di studio, abbiano svolto esperienze lavorative nell'ambito del restauro per almeno cinque contratti di lavoro o per almeno cinque anni presso enti pubblici o comunque sotto la direzione o il controllo di organi dello Stato o degli enti pubblici stessi.

Art. 11.

*(Norma finanziaria)*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1989 in lire 90.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1062 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli esercizi successivi si fa fronte mediante riduzione di pari importo dei corrispondenti capitoli.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.